II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1996

che modifica la decisione 96/159/Euratom, CE che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(96/501/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che la Commissione, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, ha adottato la decisione 96/159/Euratom, CE [2] che autorizza la Repubblica portoghese per gli esercizi finanziari 1992 e 1993 a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno;

considerando che la Repubblica portoghese non è sempre in grado, per la ripartizione di operazioni per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale bisogna calcolare la base delle risorse IVA, dato che solo i conti nazionali relativi al 1990, 1992 e 1993 sono sufficientemente particolareggiati per permettere il calcolo dell'aliquota media ponderata; che bisogna autorizzare la Repubblica portoghese a utilizzare i conti nazionali relativi al 1990, 1992 e 1993 per il calcolo dell'aliquota media ponderata relativa agli esercizi 1994, 1995 e 1996 rispettivamente;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione nella quale figurano i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ripartizione per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica portoghese è autorizzata ad utilizzare dati tratti dai conti nazionali relativi al 1990, 1992 e 1993 per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 rispettivamente per i quali bisogna calcolare la base delle risorse IVA.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 32.